



COMUNE DI SERRAMANNA

Provincia del Medio Campidano

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

DELIBERAZIONE N.° 29/2013

Del 15-07-2013

Oggetto

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - ANNO 2013 -CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI .

L'anno **duemilatredecim** addì **15** del mese di **Luglio** alle ore **09:00**, presso la sala delle adunanze consiliari, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta pubblica **ordinaria** ed in **prima** convocazione

Risultano all'appello:

SERGIO MURGIA	SINDACO	Presente
VALTER MANCOSU	CONSIGLIERE	Presente
MARIANO ORTU	CONSIGLIERE	Presente
GIULIO COSSU	CONSIGLIERE	Presente
VALENTINO SPIGA	CONSIGLIERE	Assente
ANNA LUANA TOCCO	CONSIGLIERE	Presente
ALBERTO PILLONI	CONSIGLIERE	Presente
ELENA FADDA	CONSIGLIERE	Presente
CARLO LAI	CONSIGLIERE	Presente
MARISTELLA PISANO	CONSIGLIERE	Presente
MICHELE ETZI	CONSIGLIERE	Presente
GUIDO CARCANGIU	CONSIGLIERE	Presente
ANDREA COCCO	CONSIGLIERE	Assente
MARCO MACCIONI	CONSIGLIERE	Assente
ANTONIO BOASSA	CONSIGLIERE	Assente
GIOVANNI MACCIONI	CONSIGLIERE	Presente
MARCELLO MELIS	CONSIGLIERE	Assente

TOTALE Presenti: 12

Assenti: 5

Il Sindaco **MURGIA SERGIO**, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

Partecipa in qualità di Segretario Comunale il **DR. MORELLI ALBERTO**.

La seduta è pubblica.

Il Sindaco ricorda che si è proceduto all'inversione dei punti 4, 3, 2 e 1 posti all'odg e all'unificazione della discussione consiliare di alcuni punti come meglio riportato nel verbale di seduta consiliare;

Il Sindaco dà atto quindi che l'argomento recante ad oggetto "Imposta Municipale Propria (I.M.U.) anno 2013 conferma aliquote e detrazioni -" verrà discusso come terzo punto;

La consigliera Elena Fadda su invito del Sindaco procede ad illustrare i tre argomenti (determinazione aree edificabili ai fini IMU, conferma aliquota e introduzione soglia di esenzione IMU e addizionale comunale IRPEF per l'anno 2013) oltre il punto 5 (approvazione del Bilancio di previsione 2013) in un'unica esposizione, come da relazione che si riporta nel verbale di seduta del Consiglio Comunale.

Il Sindaco esaurita l'illustrazione, apre il dibattito e si registrano gli interventi dei consiglieri che vengono riportati nel verbale di seduta del Consiglio Comunale;

Il Sindaco, terminato il dibattito e le dichiarazioni di voto da parte dei consiglieri, dà lettura della proposta di deliberazione e la mette in votazione, in forma palese per alzata di mano, che presenta il seguente risultato finale:

Presenti e Votanti	n. 12
Voti favorevoli	n. 10
Voti contrari	n. 2 (Etzi Michele e Maccioni Giovanni)

Il Sindaco pone, successivamente, in votazione l'immediata esecutività dell'atto in forma palese per alzata di mano e si registra il seguente risultato finale:

Presenti e Votanti	n. 12
Voti favorevoli	n. 10
Voti contrari	n. 2 (Etzi e Maccioni Giovanni)
Astenuti	n. 0

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e l'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214 e s.m., con i quali è stata istituita l'Imposta Municipale propria (IMU), con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale, la cui applicazione a regime è fissata all'anno 2015;

CONSIDERATO che, con effetto dall'anno 2013 e per l'anno 2014, il gettito dell'imposta municipale è destinato interamente ai Comuni ad eccezione di quella derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D calcolato ad aliquota standard dello 0,76%. A tal fine sono state modificate le seguenti norme:

- l'art. 1, comma 380 lettera a) della L. 228 del 20.12.2012 il quale prevede che al fine di assicurare la spettanza ai Comuni del gettito dell'imposta municipale propria, di cui all'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 2014, per gli anni 2013 e 2014 è soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato articolo 13 del D.L. n. 201/2011;

- l'art. 1 lettera f) del comma 380 della L. 228/2012 secondo il quale è riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del citato D.L. n. 201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13;

- lettera g) “i comuni possono aumentare sino allo 0,3 punti percentuali l’aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo del citato articolo 13 del D.L. n. 201 del 2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D”;

DATO ATTO che l’art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, conferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi ivi previsti;

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 13, commi da 6 a 9-bis, del citato D.L. 201/2011, i Comuni possono modificare le aliquote di base con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446;

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 13, comma 10, del citato D.L. 201/2011:

- dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione;

- per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, per un massimo di euro 400,00, da intendersi in aggiunta alla detrazione di base pari ad euro 200,00;

- i comuni possono disporre l’elevazione dell’importo della detrazione per abitazione principale fino a concorrenza dell’imposta dovuta, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio e che in tal caso il comune non può stabilire un’aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione;

VISTO l’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 28 giugno 2012 con la quale sono state stabilite le seguenti aliquote e detrazioni per l’anno 2012:

1) ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE DEI SOGGETTI RESIDENTI E RELATIVE PERTINENZE: 0,45%

Detta aliquota si applica anche a:

a) ex casa coniugale del soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio risulti assegnatario di detta unità immobiliare, unitamente alla pertinenza;

b) unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili, che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate, unitamente alla pertinenza.

2) ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE DI CUI ALL’ART. 9 COMMA 3 BIS DEL D.L. 30.12.1993 N. 557 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 26.02.1994 N. 133: 0,2%;

3) ALIQUOTA DI BASE: 0,76% per altre tipologie di immobili comprese le aree fabbricabili e i terreni agricoli;

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 13 comma 13 bis del D.L. 201/2011, così come sostituito dall’art. 10 comma 4 lett. b) del D.L. 35/2013: “A decorrere dall’anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell’imposta municipale propria devono essere inviate esclusivamente per via telematica,

mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”.

CONSIDERATO che si ritiene opportuno confermare le aliquote e detrazioni stabilite per l'anno 2012 dal Consiglio Comunale con la citata deliberazione n. 18 del 28.06.2012;

VISTO l'art. 10 c. 4 quarter lett. b) del D.L. 35/2013 conv. nella L. 64/2013, che modificando l'art. 1 comma 381, della L. 228/2012 (Legge di stabilità 2013), differisce al 30/09/2013 il termine ultimo per l'approvazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali;

VISTO il parere di regolarità tecnica-contabile espresso dal Responsabile del servizio interessato ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 267/2000;

VISTO il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

VISTO lo statuto comunale;

SENTITI gli interventi dei consiglieri Etzi Michele, Maccioni Giovanni, Fadda Elena, dell'assessore Cossu Giulio, dell'assessore Mancosu e del Sindaco Murgia Sergio riportati nel Verbale di Seduta del Consiglio Comunale;

SENTITA la dichiarazione di voto del consigliere Maccioni Giovanni che a nome del proprio gruppo consiliare “Bentu Nou – Serramanna in Movimento” preannuncia voto contrario in quanto, ribadisce, la maggioranza non ha voluto condividere nessuna scelta con la minoranza, non convocando l'apposita Commissione Consiliare. Precisa che si sarebbe potuto lavorare meglio sulle fasce di reddito e apportare migliorie.

SENTITO il consigliere Etzi che dichiara il proprio voto contrario alla proposta perchè non condivide il metodo e le scelte operate;

Preso atto dell'esito delle votazioni sopra riportate

DELIBERA

1. di confermare per l'anno 2013 le seguenti aliquote e detrazioni per l'applicazione dell' Imposta Municipale Propria vigenti per l'anno 2012:

1) ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE DEI SOGGETTI RESIDENTI E RELATIVE PERTINENZE: 0,45%

Detta aliquota si applica anche a:

a) ex casa coniugale del soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio risulti assegnatario di detta unità immobiliare, unitamente alla pertinenza;

b) unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili, che

acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate, unitamente alla pertinenza.

2) ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE DI CUI ALL'ART. 9 COMMA 3 BIS DEL D.L. 30.12.1993 N. 557 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 26.02.1994 N. 133: 0,2%;

3) **ALIQUOTA DI BASE: 0,76%** per altre tipologie di immobili comprese le aree fabbricabili e i terreni agricoli;

4) la detrazione di € 200,00 per l'abitazione principale e per la relativa pertinenza, maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e che l'importo complessivo della citata maggiorazione non può superare l'importo massimo di € 400,00;

5) di provvedere a pubblicare per via telematica la presente deliberazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 36 tenuto dal MEF, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446 del 1997, e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, ai sensi del comma 15, articolo 13, del D.L. 201/2011;

6) di dichiarare il presente atto, con separata votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO
F.to MURGIA SERGIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DR. MORELLI ALBERTO

PARERI EX ART. 49, COMMA 1 T.U.E.L. N. 267/2000

REGOLARITA' TECNICA - FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE

F.to dr.ssa Maria Dolores Fadda

REGOLARITA' CONTABILE - FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

F.to dr.ssa Maria Dolores Fadda

ULTERIORE PARERE - FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. N. 267/2000 viene pubblicata all'Albo Pretorio, ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Lì, 19-07-2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. MORELLI ALBERTO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Dal 15-07-2013 questo atto è esecutivo ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. N. 267/2000.

Lì, 19-07-2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. MORELLI ALBERTO

CERTIFICATO DI COPIA CONFORME

Per copia conforme all'originale.

Lì, 19-07-2013

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
PORRU MARIA PAOLA